

TRANSAZIONE

N. 12472 - 7484 del Repertorio

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

L'anno millenovecentoventitre 1923 oggi ventotto 28 febbraio
in Milano in Via Orefici N. 1 civico, in altro dei locali della R. Avvocatura Erariale di Milano.

Nell'elenco delle Acque pubbliche della Provincia di Milano approvato col R. Decreto 2 giugno 1921 inserito nella Gazzetta Ufficiale del Regno del 1° Ottobre 1921, puntata N. 231 è stato iscritto al N. 27 il Fiume Olona per tutto il tratto scorrente in detta Provincia e figura pure iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Como, che è in corso di pubblicazione.

Con ricorso notificato il 22 dicembre 1921 Uff. Giudiziario Conca della R. Corte d'Appello di Milano, l'Amministrazione del Consorzio degli Utenti del Fiume Olona, a mezzo del suo Presidente, faceva opposizione a detta iscrizione e chiedeva che il Tribunale delle Acque di Milano, ordinasse la cancellazione del fiume Olona dall'elenco delle Acque pubbliche.

Durante le more del giudizio si potè addivenire alla transazione della lite concordandosi il testo di essa tra l'Avvocatura Erariale di Milano e il Consiglio d'Amministrazione del Consorzio del fiume Olona.

Detto schema fu approvato dai Signori Delegati del Consorzio suddetto e fu lievemente modificato dal Ministero dei Lavori Pubblici epperò, dovendo essa transazione risultare da regolare atto pub-

blico, si addivene al presente istromento per la cui stipulazione, essendo personalmente comparsi

Avanti a me Demetrio Rosnati di Tito, per Decreto Ministeriale 7 agosto 1921 coadiutore del Dott. Cav. Tito Rosnati fu cav. Emilio, Notaio residente in Milano ed iscritto presso il Consiglio Notarile di questa città

Da una parte

In nome e nell'interesse del Ministero dei Lavori Pubblici del Regno d'Italia :

gli Ill.mi Signori comm. avv. Clerici Arturo fu Angelo nato a Milano e cav. avv. Nonnis Antonino di Gavino nato a Cagliari, rispettivamente Avvocato Erariale e Sostituto avvocato Erariale, a ciò debitamente autorizzati dal Ministero suddetto con nota 11 gennaio 1923, N. 14578, quì in copia da me autenticata allegata sotto « A »

Nonchè in rappresentanza del Corpo Reale del Genio Civile :

gli Ill.mi Signori : comm. ing. Angelo Rampazzi fu Donato nato a Casal Monferrato e

ing. Crippa Ignazio fu Luigi nato a Caltanissetta, rispettivamente Ingegnere Capo e Ingegnere di Sezione.

E dall'altra parte

In nome e in rappresentanza del Consorzio degli Utenti del fiume Olona con sede in Milano :

l'Ill.mo Signor avv. Giuseppe Pizzali fu Giuseppe nato a Milano e l'Ill.mo Signor ing. Luigi Mazzocchi fu dott. Gian-Domenico nato a Milano

rispettivamente Presidente del Consiglio d'Amministrazione e Ingegnere Capo del detto Consorzio, autorizzati a ciò dall'Assemblea generale straordinaria dei Signori Delegati tenuta in Milano il 29 novembre 1922 il cui verbale è quì allegato sotto « B » in copia conforme.

Tutti domiciliati a Milano.

Dette parti, della cui identità personale sono certo come della loro capacità giuridica per obbligarsi nelle dette loro qualità, mi richiedono di ricevere queste atto senza l'assistenza dei testimoni ai quali rinunciano, me annuente, giusta il disposto dell'Art. 48 della Legge vigente sul Notariato, e quindi, approvando la premessa narrativa, che in

quanto occorre riducono a vera e formale dispositiva, ciascuno per gli Enti da loro rappresentati, hanno stipulato e convenuto come stipulano e convengono quanto segue :

1°) Il Consorzio degli Utenti del Fiume Olona dichiara di recedere come in effetto recede, dalla causa in corso innanzi al Tribunale delle Acque Pubbliche in Milano, promossa con ricorso notificato il 22 dicembre 1921 Uff. Giudiziario Conca riconoscendo pienamente legittima l'iscrizione del Fiume al N. 27 dell'elenco delle Acque Pubbliche in Provincia di Milano. Tale esplicito ed assoluto riconoscimento di demanialità ha effetto anche per quei tratti del corso d'acqua che scorrono in Provincia di Como e per il Canale della Bevera, tributario dell'Olona stessa, nonchè per tutte le Acque affluenti o sorgenti che comunque portano incremento al corso dell'Olona.

2°) Il Consorzio si obbliga alla piena osservanza delle leggi e regolamenti attualmente vigenti o da promulgarsi in avvenire in materia di acque pubbliche. Esso farà quindi riconoscere, a norma e nei termini di legge in rappresentanza degli Utenti tutti i diritti d'uso esistenti.

3°) Per tutte le nuove utilizzazioni per forza motrice o per irrigazione o modifica delle esistenti, verificatesi entro il trentennio anteriore alla promulgazione della legge 10 agosto 1884, N. 2644, verrà provocata dal Consorzio mediante unica domanda di sanatoria, la relativa concessione da accordarsi colle norme fiscali vigenti.

4°) Tutte le concessioni o licenze date dal Consorzio in passato e in qualunque tempo, per esecuzione di opere o immissione di acque, saranno riconosciute, in via di sanatoria, dall'Amministrazione dello Stato a suo insindacabile giudizio, in quanto compatibili con le esigenze della pubblica igiene e col buon regime del fiume e della pescicoltura.

I canoni relativi, in quanto dovuti, da fissarsi con le vigenti norme, decorreranno a partire dal 1° gennaio 1923 a favore del Demanio dello Stato che li esigerà mediante ruolo direttamente dal Consorzio, il quale in confronto della pubblica Amministrazione sarà considerato come mandatario dei singoli Utenti, nei riguardi dei quali, ove del caso, l'Amministrazione potrà far valere ogni sua azione e ragione per quanto

potesse rendersi necessario sia per la tutela del buon regime che per la riscossione dei canoni e delle spese occorse nell'esecuzione d'ufficio delle opere che venissero ordinate.

5°) Le nuove concessioni ed utilizzazioni del corso d'acqua saranno accordate secondo le norme di cui al R. D. 9 ottobre 1919, N. 2161. Le eventuali domande degli Utenti, facenti parte del Consorzio, dovranno però essere presentate per il tramite del Consorzio stesso e così pure tutte le domande dei predetti Utenti relative alla esecuzione delle opere previste dagli Art. 97 e 98 della vigente testo unico di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie, ferma però sempre anche a questo riguardo, l'azione dell'Amministrazione contro i singoli Utenti come dall'Articolo precedente.

6°) Spetterà al Consorzio, salvo la eventuale approvazione a sensi di legge, di provvedere alla esecuzione delle opere per la regolare manutenzione del corso d'acqua e suoi affluenti e corrispondentemente avrà la facoltà di provvedere coi mezzi dalla legge consentiti e secondo le norme attualmente in vigore all'esazione dei contributi dai singoli Utenti in conformità delle disposizioni del suo statuto, in quanto compatibili colla presente convenzione.

7°) Il servizio di polizia idraulico lungo l'Olonza sarà effettuato dallo Stato e per esso dagli Uffici del Genio Civile di Como e di Milano nei limiti delle rispettive giurisdizioni e nel modo che sarà ritenuto più opportuno. Il personale di sorveglianza del Consorzio dovrà ottenere il benestare della propria nomina dai detti Uffici e dovrà coadiuvare i Funzionari in occasione di visite e rilievi.

8°) A garanzia delle stipulazioni di cui sopra ed agli effetti di eventuali esecuzioni d'ufficio, il Consorzio dovrà effettuare presso la Tesoreria Provinciale di Milano il deposito della somma di L. 5000 da reintegrarsi in ogni tempo.

9°) Dichiara l'On. Rappresentante dell'Avvocatura Erariale che il Consorzio del fiume Olona, ha già da tempo provveduto a soddisfare gli onorari dell'Avvocatura stessa per la causa con questo atto transatta.

10°) L'onorevole Rappresentanza del Consorzio del Fiume Olona dichiara che provvederà a notificare l'avvenuta transazione alla Cancelleria del R. Tribunale delle Acque di Milano, onde far luogo al pa-

gamento delle spese prenotate a debito per la causa transatta, che sono state assunte a carico del Consorzio stesso.

1°) Le spese e tasse di questo atto e tutte quelle relative e dipendenti, comprese le copie autentiche per il R. Ministero e per gli Uffici del Genio Civile di Como e di Milano, sono a carico del Consorzio del Fiume Olona.

E richiesto io coadiutore ho ricevuto questo istromento da conservarsi in originale negli atti notarili Rosnati e l'ho pubblicato, mediante lettura da me fatta ai Signori Comparenti, che approvandolo come conforme alla loro volontà, lo hanno sottoscritto con me per ultimo, esonerandomi dal leggere gli allegati perchè conosciuti.

Consta questo atto di fogli 3 scritti per pagine dieci e parte dell'undecima da persona di mia fiducia e da me personalmente.

Fir.° Avv. Arturo Clerici
» Avv. Antonino Nonnis
» Ing. Angelo Rampazzi
» Ing. Crippa Ignazio
» Avv. Giuseppe Pizzali
» Ing. Luigi Mazzocchi
» Demetrio Rosnati coadiutore.

(Si ommettono gli allegati)